



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 ottobre 2000 (10.10)  
(OR. EN)**

**11923/00**

**LIMITE**

**FISC 138**

**NOTA DELLA PRESIDENZA**

---

al: Gruppo "Codice di condotta" (Tassazione delle imprese)

in data: 4 e 5 ottobre 2000

---

Oggetto: Codice di condotta (Tassazione delle imprese)

– Clausola di anteriorità

– Clausola di smantellamento e standstill (status quo): progetto di linee direttrici e documento di base sulle succursali finanziarie, holding e centri decisionali ("headquarter companies")

---

Si riportano in allegato, all'attenzione delle delegazioni, tre contributi della Presidenza per la riunione del 4-5 ottobre.

La prima breve nota sulla clausola di anteriorità è volta a completare il documento dei servizi della Commissione sulle questioni relative allo smantellamento.

Gli altri due testi sono stati approvati in occasione dell'ultima riunione, nella discussione di cui al punto 2 all'ordine del giorno (succursali finanziarie, holding e centri decisionali ("headquarter companies")).

## CLAUSOLA DI ANTERIORITÀ

### INTRODUZIONE

Nella riunione del 4 aprile 2000, il Gruppo “Codice di condotta” ha chiesto alla Commissione di fornire un parere giuridico su talune questioni relative all’interazione fra lo smantellamento di misure e le norme relative agli aiuti di Stato. È stato distribuito un documento intitolato “Questioni relative al processo di smantellamento nel quadro del Codice di condotta” (Tassazione delle imprese) (SEC(2000) 1539). Esso costituisce un valido contributo alle discussioni che il Gruppo terrà sulla questione della clausola di anteriorità il 4 ottobre. Questa breve nota integra il succitato documento ed intende raccogliere le opinioni degli Stati membri sui possibili orientamenti quanto al calendario per lo smantellamento e sulla clausola di anteriorità nelle situazioni attuali.

Nelle dichiarazioni a verbale del Consiglio ECOFIN del 1° dicembre 1997 si afferma che:

*Il Consiglio, i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio e la Commissione constatano che status quo e smantellamento sono strettamente connessi e sottolineano la necessità di un'applicazione equilibrata in situazioni analoghe, fermo restando che ciò non dovrebbe ritardare l'attuazione dello status quo e dello smantellamento. Ritengono inoltre che, in linea di massima, un periodo di due anni dovrebbe essere sufficiente per lo smantellamento. A decorrere dal 1° gennaio 1998 l'effettivo smantellamento dovrà essere realizzato entro cinque anni, sebbene in circostanze particolari, previa valutazione del Consiglio, possa giustificarsi un periodo più lungo.*

Si terranno ulteriori discussioni nell’ambito del secondo punto all’ordine del giorno della riunione del 4-5 ottobre in relazione alle questioni che entrano in gioco in vista di assicurare un’applicazione equilibrata a situazioni comparabili.

La questione in discussione nell’ambito del primo punto all’ordine del giorno riguarda il calendario per lo smantellamento e l’interpretazione in tale contesto della dichiarazione a verbale di cui sopra.

Quanto al calendario, la dichiarazione a verbale esplicita chiaramente quattro punti:

1. L’applicazione equilibrata a situazioni comparabili non dovrebbe ritardare lo smantellamento.
2. Come regola generale, due anni dovrebbero essere sufficienti per lo smantellamento.
3. L’effettivo smantellamento dovrà aver luogo entro cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1998 (cioè fino al 1° gennaio 2003).
4. In particolari circostanze, una valutazione del Consiglio potrebbe giustificare un periodo più lungo di smantellamento.

Dalle precedenti discussioni in sede di Gruppo, gli Stati membri sono consci del fatto che alcune misure che sono state valutate positivamente nella relazione di novembre hanno dato adito, per un periodo determinato, a obblighi contrattuali o amministrativi esistenti, anche se ciò non riguarda tutte le suddette misure. Il documento presentato dai servizi della Commissione fornisce alcune osservazioni sulle questioni delle legittime attese e del processo di smantellamento.

A seguito della discussione in sede di Gruppo sull'orientamento per quanto riguarda il calendario per lo smantellamento e sulla questione della clausola di anteriorità, il Gruppo ad alto livello "Fiscalità" (8998/00 FISC 73), nella sua relazione al Consiglio ECOFIN, si esprime nei seguenti termini:

- *non dovrebbe essere accettata nessuna nuova approvazione in base a tali regimi, oppure*
- *qualora siano approvati i nuovi progetti, essi non dovrebbero beneficiare delle misure in questione dopo il 31 dicembre 2002.*

La presente nota illustra una serie di opzioni che potrebbero essere prese in considerazione in relazione allo smantellamento ed alla clausola di anteriorità, tenendo presente la dichiarazione messa a verbale nelle conclusioni del Consiglio ECOFIN del 1° dicembre 1997.

Nell'affrontare le suddette questioni, gli Stati membri dovranno inoltre tener conto del fatto che è stato raggiunto un accordo nei seguenti termini in vista di istituire un calendario parallelo per i tre elementi del pacchetto fiscale.

- i. La relazione del Consiglio ECOFIN al Consiglio europeo di Feira (9034/00 FISC 75) contiene la seguente dichiarazione:

*I lavori proseguiranno su questa base al fine di raggiungere un accordo sul pacchetto fiscale nel suo insieme secondo un calendario parallelo per le parti fondamentali del pacchetto (tassazione dei redditi da risparmio, codice di comportamento (Tassazione delle imprese) e interessi e canoni).*

- ii. Le conclusioni della Presidenza in occasione del Consiglio europeo di Feira contengono la seguente dichiarazione:

*Il Consiglio europeo chiede al Consiglio ECOFIN di proseguire con determinazione i lavori su tutti gli aspetti del pacchetto fiscale, in modo da giungere ad un accordo pieno sull'adozione delle direttive e l'attuazione del pacchetto fiscale nel suo insieme il più presto possibile e non oltre la fine del 2002.*

Il calendario per la direttiva sul risparmio è ora stato stabilito. Nell'allegato alla relazione del Consiglio ECOFIN al Consiglio europeo di Feira (9034/00 FISC 75) si afferma che:

*Il Consiglio ECOFIN e la Commissione si impegnano a ricercare un accordo sul contenuto sostanziale della direttiva sul risparmio, compreso il livello della ritenuta fiscale, entro la fine del 2000.*

Il paragrafo 2c) della relazione contiene anche la seguente dichiarazione:

*Una volta ottenute sufficienti assicurazioni riguardo all'applicazione delle medesime misure nei territori dipendenti o associati e di misure equivalenti nei paesi suddetti, e sulla base di una relazione, il Consiglio decide l'adozione e l'attuazione della direttiva al più tardi il 31 dicembre 2002, deliberando all'unanimità.*

Gli Stati membri dovranno inoltre tener conto del calendario per il distinto processo OCSE in materia di concorrenza fiscale dannosa. Gli orientamenti per affrontare la questione dei dannosi regimi fiscali preferenziali negli Stati membri, approvate dal Consiglio OCSE il 9 aprile 1998, invita alla rimozione degli elementi dannosi dei regimi fiscali preferenziali entro cinque anni (entro l'aprile 2003). La clausola di anteriorità per i contribuenti che beneficiano di siffatti regimi fino al 31 dicembre 2000 stipula che i benefici da essi derivanti saranno soppressi al più tardi entro il 31 dicembre 2005.

## **QUESTIONI DA DISCUTERE**

**Il documento della Commissione (SEC(2000) 1539):** Il documento della Commissione definisce il processo di smantellamento previsto dalle conclusioni del Consiglio ECOFIN del 1° dicembre 1997. Il documento analizza l'impatto delle norme in materia di aiuti di stato sul processo di smantellamento e conclude che le decisioni prese dalla Commissione non dovrebbero ostacolarlo. Esso affronta anche la questione del coordinamento con il calendario stabilito dal forum OCSE sulla concorrenza fiscale dannosa.

*Si invitano gli Stati membri ad esprimere se lo desiderano le loro osservazioni sul documento.*

**Date limite per nuovi operatori e per la scadenza dei vantaggi per i beneficiari:** Come rilevato sopra, gli Stati membri hanno espresso il desiderio di riflettere sulle seguenti questioni relative alla clausola di anteriorità nel contesto dello smantellamento:

- la data limite per nuovi operatori che accedono a questi regimi;
- eventuali disposizioni transitorie per nuovi operatori ed attuali beneficiari.

In questo contesto, potrebbe essere utile ricordare agli Stati membri il contenuto sostanziale dei paragrafi 18 e 19 del documento della Commissione (SEC(2000) 1539) che descrive la graduale eliminazione convenuta di tre misure irlandesi nel quadro delle norme relative agli aiuti di Stato (tasso del 10% per il settore manifatturiero, la zona aeroportuale di Shannon ed il centro internazionale di servizi finanziari a Dublino) che la Commissione ritiene non più compatibili con le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato.

La Commissione ha deciso che alcune società possono continuare a beneficiare delle misure per un determinato periodo di tempo: fino al 31 dicembre 2010 per il settore manifatturiero e fino al 31 dicembre 2005 per gli altri due. Nel quadro delle disposizioni transitorie, la Commissione ha inoltre deciso che per i progetti interamente nuovi e per i nuovi progetti realizzati da società esistenti ogni beneficio cesserà dopo il 31 dicembre 2002.

Tenendo conto delle questioni relative al pacchetto fiscale nel suo insieme, vi è una serie di opzioni che gli Stati membri devono prendere in considerazione per l'eliminazione di misure riconosciute dannose a titolo del Codice:

- i. **Data limite per nuovi operatori:** 31 dicembre 2000;  
**Scadenza dei vantaggi per beneficiari esistenti al 31 dicembre 2000:** 31 dicembre 2002.

Questa opzione rispecchia la relazione del Consiglio ECOFIN al Consiglio europeo, in base alla quale verrà raggiunto un accordo sul contenuto sostanziale di una direttiva sulla tassazione del risparmio entro la fine dell'anno in corso ed il Consiglio deciderà in merito all'adozione ed all'attuazione della direttiva non oltre il 31 dicembre 2002.

- ii. **Data limite per nuovi operatori:** 31 dicembre 2002;  
**Scadenza dei vantaggi per beneficiari autorizzati fra il 1° gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2002:** 31 dicembre 2002.  
**Scadenza dei vantaggi per beneficiari esistenti al 31 dicembre 2000:** 31 dicembre 2005, oppure, nel caso di società che hanno ricevuto autorizzazioni temporanee, prima del 31 dicembre 2000, data di scadenza delle autorizzazioni temporanee.

- iii. **Data limite per nuovi operatori:** 31 dicembre 2002;  
**Scadenza dei vantaggi per beneficiari esistenti al 31 dicembre 2002:** nel caso di società che hanno ricevuto autorizzazioni temporanee, prima del 31 dicembre 2002, data di scadenza delle autorizzazioni temporanee.

- iv. **Data limite per nuovi operatori:** 31 dicembre 2002;  
**Scadenza dei vantaggi per beneficiari esistenti al 31 dicembre 2002:** scadenza ad una data convenuta, a prescindere dalla concessione dell'autorizzazione temporanea (ad esempio, 7 anni a decorrere dal 31 dicembre 2002 o 10 anni dal 31 dicembre 2002).

Gli Stati membri desiderano decidere se è più opportuno che tutte le misure vengano trattate allo stesso modo oppure prevedere un trattamento diverso per le misure che comportano la concessione di una specifica autorizzazione temporanea.

Se il Gruppo decide di raccomandare date a decorrere dal 1° gennaio 2003, ciò dovrà essere giustificato a seguito di una valutazione del Consiglio, come previsto nelle dichiarazioni messe a verbale nelle conclusioni del Consiglio ECOFIN del 1° dicembre 1997.

*Si invitano gli Stati membri ad esprimere le loro osservazioni sulle suddette opzioni.*

*Si invitano gli Stati membri a suggerire eventualmente altre opzioni che a loro avviso dovrebbero essere prese in considerazione.*

## SMANTELLAMENTO E STANDSTILL – PROGETTO DI ORIENTAMENTI SU SUCCURSALI FINANZIARIE, HOLDING E CENTRI DECISIONALI ("HEADQUARTER COMPANIES")

### Introduzione

1. Per facilitare lo smantellamento di misure che il Gruppo ritiene dannose e contribuire a far sì che gli Stati membri non introducano nuovi regimi o regimi sostitutivi aventi caratteristiche dannose, il Gruppo, nella riunione del 20 settembre, ha ritenuto utile elaborare un progetto di orientamenti per i tre settori seguenti: succursali finanziarie, holding e centri decisionali ("headquarter companies").

### Smantellamento e Standstill

2. Lo smantellamento può avvenire sotto forma di:

- abolizione di una misura; o
- rimozione delle sue caratteristiche dannose.

3. Nel primo caso (abolizione) l'azione da intraprendere è evidente. Nel secondo (modifica) lo smantellamento richiede che si individuino e si sopprimano le caratteristiche dannose.

4. Lo standstill consiste nell'evitare di introdurre misure nuove o sostitutive aventi caratteristiche dannose.

5. Gli orientamenti sullo smantellamento e sullo standstill non sostituiscono il codice. Quest'ultimo stabilisce i criteri, convenuti unanimemente dall'ECOFIN, per determinare se una misura sia o no dannosa. Gli orientamenti mirano a stabilire le caratteristiche che, riscontrate in una misura concernente i tre settori, rendono tale misura dannosa in base ai criteri del codice. Per ottenere lo smantellamento siffatte caratteristiche dovranno essere rimosse (mediante abolizione totale della misura o degli elementi dannosi). Per conseguire lo standstill gli Stati membri dovranno evitare di includere dette caratteristiche in misure nuove o sostitutive.

6. Nella relazione del novembre 1999 il Gruppo ha indicato le caratteristiche prese in considerazione per valutare la dannosità delle misure nei tre settori. Dette caratteristiche, basate sul codice, sono emerse nel corso del dibattito del Gruppo sui documenti che la Presidenza ha presentato nella riunione di Fiuggi.

7. La nota allegata stabilisce, sotto forma di progetto di orientamenti, le caratteristiche che nella relazione del Gruppo del 1999, sono definite dannose conformemente al codice.

*Gli Stati membri sono soddisfatti della redazione del progetto di orientamenti?*

*Il progetto di orientamenti rispecchia in modo adeguato le caratteristiche pertinenti individuate nella relazione del 1999?*

8. Gli Stati membri noteranno che il progetto di orientamenti allegato si limita alla base di valutazione per misure specifiche fornita nella relazione del novembre 1999.

*Tenendo conto che i criteri di cui al punto B del Codice forniscono un quadro di valutazione per determinare se una disposizione fiscale sia da considerare dannosa, è necessario includere altre caratteristiche negli orientamenti?*

## PROGETTO DI ORIENTAMENTI SULLO SMANTELLAMENTO E SULLO STANDSTILL

1. Gli orientamenti mirano ad aiutare gli Stati membri a raggiungere un'impostazione equilibrata sullo smantellamento e sullo standstill riguardanti le misure che il Gruppo "Codice di condotta" ha ritenuto dannose in tre settori, vale a dire succursali finanziarie, holding e centri decisionali.

2. Gli orientamenti non sostituiscono al codice. Quest'ultimo stabilisce i criteri, convenuti unanimamente dall'ECOFIN, per determinare se una misura sia o no dannosa; pertanto la valutazione finale, circa il rispetto o meno delle condizioni relative allo smantellamento e allo standstill riportate nel codice, deve essere effettuata tenendo conto di tali criteri del codice stesso.

3. Il Consiglio ed i Rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno stabilito il campo di applicazione e la portata del codice di condotta, fissando nei seguenti termini i criteri su cui il Gruppo dovrebbe basare la propria valutazione.

*A. Fatte salve le competenze rispettive degli Stati membri e della Comunità, il presente codice di condotta in materia di tassazione delle imprese si applica alle misure che hanno o possono avere una sensibile incidenza sull'ubicazione di attività imprenditoriali nel territorio della Comunità.*

*Le attività imprenditoriali suddette comprendono anche tutte le attività svolte all'interno di un gruppo di società.*

*Le misure fiscali alle quali si applica il codice comprendono le disposizioni legislative o regolamentari nonché le pratiche amministrative.*

*B. Entro l'ambito di applicazione di cui al punto A, vanno considerate potenzialmente dannose e pertanto coperte dal presente codice le misure fiscali che determinano un livello d'imposizione effettivo nettamente inferiore, ivi compresa l'imposizione di entità zero, ai livelli generalmente applicati nello Stato membro interessato.*

*Tale livello d'imposizione può risultare dall'aliquota fiscale nominale, dalla base imponibile o da altri elementi pertinenti.*

*Nel valutare il carattere pregiudizievole di tali misure si deve tener conto, tra l'altro, delle seguenti caratteristiche:*

- 1. se le agevolazioni sono riservate esclusivamente ai non residenti o per transazioni effettuate con non residenti,*
- 2. se le agevolazioni sono completamente isolate dall'economia nazionale, in modo da non incidere sulla base imponibile nazionale,*
- 3. se le agevolazioni sono accordate anche in mancanza di qualsiasi attività economica effettiva e di una presenza economica sostanziale all'interno dello Stato membro che offre queste agevolazioni fiscali,*
- 4. se le norme di determinazione dei profitti derivanti dalle attività interne svolte da un gruppo multinazionale si discostano dai principi generalmente riconosciuti a livello internazionale, in particolare le norme concordate in sede OCSE,*
- 5. se le misure fiscali difettano di trasparenza, compresi i casi in cui le norme giuridiche sono applicate in maniera meno rigorosa e in modo non trasparente a livello amministrativo.*

4. Il Codice aggiunge:

*C. Gli Stati membri si impegnano a non introdurre nuove misure fiscali pregiudizievoli a norma del presente codice. Gli Stati membri rispetteranno pertanto i principi su cui si basa il codice nell'elaborazione delle proprie politiche future e terranno debitamente conto della valutazione di cui ai punti E-I qui di seguito nel valutare il carattere dannoso o meno di ogni nuova misura fiscale.*

*D. Gli Stati membri si impegnano a riesaminare la rispettiva normativa in vigore e le prassi esistenti alla luce dei principi su cui si basa il codice e della valutazione di cui ai punti E-I qui di seguito. Gli Stati membri modificheranno, ove necessario, tale normativa e prassi allo scopo di eliminare qualsiasi misura dannosa, entro il più breve termine possibile, tenendo conto delle discussioni del Consiglio in seguito alla procedura di valutazione.*

5. È stato inoltre convenuto che il Gruppo "Codice di condotta" (Tassazione delle imprese) selezionerà e prenderà in esame le misure fiscali per darne una valutazione conformemente ai punti E, F e G del Codice.

6. Il punto F stabilisce che in tale *valutazione si deve tener conto di tutti gli elementi di cui al precedente punto B* e il punto G ribadisce *la necessità di valutare attentamente, in occasione di tale valutazione, le ripercussioni esercitate dalle misure stesse su altri Stati membri, tra l'altro alla luce delle imposizioni effettive delle attività considerate nell'insieme della Comunità.*

7. Il punto G dispone inoltre che, *nella misura in cui le misure fiscali sono adottate a sostegno dello sviluppo economico di particolari regioni, si dovrà valutare se esse sono proporzionate e mirate rispetto all'obiettivo perseguito. Nell'ambito di questa valutazione si presterà particolare attenzione alle caratteristiche e alle esigenze particolari delle regioni ultraperiferiche e delle piccole isole, senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico della Comunità, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni.*

8. Nel novembre 1999 il Gruppo ha presentato una relazione che riporta la valutazione delle misure in base ai criteri del codice.

9. Lo smantellamento di una misura ritenuta dannosa dal Gruppo può avvenire sotto forma di:

- abolizione della misura o
- rimozione delle sue caratteristiche dannose.

10. Lo standstill consiste nell'evitare di introdurre misure nuove o sostitutive aventi caratteristiche dannose.

11. Le caratteristiche indicate in appresso hanno portato a considerare come dannose, in base ai criteri del codice, misure nei settori delle succursali finanziarie, delle holding e dei centri decisionali. Per quanto concerne lo smantellamento, gli Stati membri dovranno abolire tali misure ritenute dannose o rimuovere dalle stesse le caratteristiche dannose elencate in appresso. In merito allo standstill, gli Stati membri dovranno evitare di introdurre misure nuove o misure sostitutive aventi tali caratteristiche dannose.

12. Le caratteristiche indicate in appresso non sostituiscono i criteri stabiliti nel codice. Si tratta di caratteristiche di cui il Gruppo "Codice di condotta" ha tenuto conto nel valutare l'eventuale dannosità delle misure sulla base dei criteri che figurano nel codice. La valutazione finale sul rispetto o meno delle condizioni relative allo smantellamento e allo standstill deve essere effettuata tenendo conto di tali criteri del codice stesso.

## **Succursali finanziarie**

- Assegnazione degli utili alla sede centrale inferiore al prezzo di mercato ("arm's length"). Ciò può verificarsi, ad esempio, quando la destinazione degli utili avviene in modo stereotipato.
- Esenzione degli utili delle succursali, da parte del paese della sede centrale, allorché il livello di imposizione fiscale nel paese della succursale è nettamente inferiore a quello del paese della sede centrale.

## **Holding:**

- Esenzione dei dividendi di fonte estera nel caso in cui gli utili che generano i dividendi:
  - siano stati tassati nel paese d'origine a un livello nettamente inferiore rispetto al livello al quale lo sarebbero stati nello Stato membro; e
  - non siano soggetti alla legislazione sulle società controllate straniere nello Stato membro.
- Esenzioni delle plusvalenze sulle cessioni di filiali allorché le minusvalenze su tali cessioni sono deducibili.

## **Centri decisionali ("Headquarter companies")**

- Determinazione degli utili diversa da quella conforme agli orientamenti dell'OCSE per la fissazione dei prezzi di trasferimento.
- In particolare, uso dei metodi del "costo maggiorato" e del "prezzo di rivendita" per determinare gli utili al prezzo di mercato, se presentano tutte o alcune delle seguenti caratteristiche:
  - sono utilizzati in circostanze nelle quali potrebbe ragionevolmente essere ottenuto un confronto del prezzo;

- non è chiaro se si proceda sempre a un esame individuale dei fatti che stanno alla base del caso specifico o se la maggiorazione o il margine siano regolarmente riesaminati rispetto ai normali criteri commerciali;
- la società interessata deve far parte di un gruppo internazionale;
- vi è una riduzione della base di spese considerata ai fini della determinazione del reddito imponibile.

## SMANTELLAMENTO E STANDSTILL - DOCUMENTO DI BASE SULLE SUCCURSALI FINANZIARIE, LE HOLDING E I CENTRI DECISIONALI

### INTRODUZIONE

1. La relazione del Gruppo ad alto livello "Fiscalità" (8998/00 FISC 73) al Consiglio ECOFIN del 17 luglio ha sottolineato, riguardo allo standstill e allo smantellamento delle misure giudicate dannose dal Gruppo "Codice di condotta", la necessità che il Gruppo assicuri un'applicazione equilibrata a situazioni comparabili in modo da accentuare l'efficacia e la correttezza del processo. La relazione osserva che il Gruppo ha individuato tre temi da discutere ulteriormente per garantire un siffatto approccio equilibrato: succursali finanziarie, holding e centri decisionali.

2. Nella riunione del Gruppo "Codice di condotta" del 20 settembre è stato convenuto che un approccio equilibrato allo smantellamento e allo standstill in questi tre settori potrebbe ispirarsi e trarre orientamento dai criteri del Codice. È stato pertanto convenuto che per facilitare le ulteriori discussioni previste nella relazione del Gruppo ad alto livello la Presidenza fornisca un documento di base e un progetto di indirizzi su questi tre temi. Alcuni Stati membri hanno osservato che i lavori in questo campo non dovrebbero andare al di là del Codice.

3. Il presente documento fa quindi il punto, sinteticamente, dei temi riguardanti i tre settori, e il documento accompagnatorio contiene il progetto di indirizzi.

### Succursali finanziarie

4. Le misure in materia di succursali finanziarie riguardano la tassazione di una società che ha una succursale finanziaria in un altro paese. Per stabilire se una misura relativa a una succursale finanziaria è dannosa o meno, in base al Codice, vanno considerati, come per ogni altra misura, tutti gli aspetti. Tuttavia ci sono due caratteristiche di qualsiasi misura relativa a una succursale finanziaria che hanno particolare rilevanza quando si tratta di stabilire se la misura dia luogo ad un livello effettivo d'imposizione nettamente inferiore e influisca o possa influire in modo significativo sulla localizzazione dell'azienda.

5. La prima caratteristica è il modo in cui entrate e spese della società sono distribuite tra la sede centrale e la succursale. Se questo non avviene caso per caso in base al prezzo di mercato ("arm's length"), conformemente agli orientamenti per la fissazione dei prezzi di trasferimento dell'OCSE, si rischia di avere una attribuzione eccessiva degli utili alla succursale e un'attribuzione troppo scarsa alla sede centrale. Il punto B4 del Codice cita espressamente la conformità agli orientamenti OCSE come fattore determinante per stabilire se una misura sia dannosa.

6. La seconda caratteristica di particolare rilevanza per le succursali finanziarie è il trattamento fiscale riservato agli utili assegnati alla succursale nel paese della sede centrale.

7. Qualora il paese della sede centrale conceda uno sgravio per doppia imposizione con il metodo dell'esenzione e il livello dell'imposta nel paese della succursale finanziaria sia nettamente inferiore a quello applicabile nel paese della sede centrale, gli utili assegnati alla succursale finanziaria straniera sono soggetti a un livello d'imposizione molto inferiore rispetto agli utili di una succursale situata nel paese della sede centrale.

8. Pertanto, nella relazione del novembre 1999 il Gruppo ha attribuito una valutazione positiva alle misure relative alle succursali finanziarie *che danno luogo ad un livello d'imposizione nettamente inferiore, tenendo conto in particolare se ... consentono di destinare gli utili tra la sede e una filiale in modo stereotipato contrario all'"arm's length principle" che può determinare un'aliquota fiscale effettiva ridotta per la società nel suo insieme.*

## **Holding**

9. Vari documenti sulle holding sono stati presentati al Gruppo, che li ha discussi. In particolare, il Gruppo ha osservato nella relazione del novembre 1999 che nel valutare le misure relative alle holding aveva tenuto conto sia del documento generale di base che della valutazione transnazionale delle holding effettuata dai servizi della Commissione, nonché del documento tematico sulle holding messo a punto dalla Presidenza.

10. Nella relazione *il Gruppo ha constatato che molte holding sono costituite esclusivamente o principalmente per ragioni di pianificazione fiscale. In particolare, le holding possono essere usate come serbatoio per gli utili efficiente a fini fiscali o come intermediario efficiente a fini fiscali. Le holding dettate solo da considerazioni di tipo fiscale hanno in genere scarsa o nessuna consistenza economica e possono essere meramente società fantasma. Esse sono dunque potenzialmente molto mobili e le misure di tassazione delle imprese possono influire in misura notevole sulla loro ubicazione nella Comunità.*

11. Il Gruppo ha attribuito una valutazione positiva *alle misure che autorizzano l'esenzione dei dividendi di fonte estera nel caso in cui gli utili che generano i dividendi siano stati tassati nel paese d'origine a un livello nettamente inferiore rispetto al livello al quale lo sarebbero stati nello Stato membro. Dette misure consentono ai redditi provenienti dai paradisi fiscali e da altri regimi dannosi di essere ricevuti esentasse nello Stato membro. Nei casi in cui i privilegi di affiliazione sono associati ad appropriate disposizioni legislative relative alle società straniere controllate, le misure non hanno ottenuto una valutazione positiva.*

12. Il Gruppo ha attribuito una valutazione positiva anche *alle misure asimmetriche, che esentano le plusvalenze ma consentono la detrazione delle minusvalenze.*

### **Centri decisionali**

13. Nella relazione del novembre 1999, il Gruppo ha esaminato una serie di misure relative alla prezzatura di trasferimento dei servizi intragruppo per quanto riguarda i centri decisionali.

14. Nell'esame di tali misure, il Gruppo ha preso atto del documento generale di base messo a punto dai servizi della Commissione. *In tale documento si osservava che la centralizzazione di vari tipi di funzioni societarie di varie imprese di un gruppo è una prassi comune nelle multinazionali. Alla base di tale fenomeno vi sono di solito sane ragioni commerciali: le multinazionali perseguono risparmi sui costi attribuendo funzioni societarie distinte a filiali specializzate. Tuttavia la localizzazione di tali operazioni dipende spesso in misura notevole, oltre che da ragioni commerciali e logistiche, dagli incentivi e dai regimi speciali offerti alle imprese di servizi intragruppo nell'ambito dell'Unione europea.*

15. Nel documento dei servizi della Commissione si notava che *alle imprese che beneficiano di regimi di servizi intragruppo si applicano di solito le normali aliquote fiscali sulle società. Il trattamento fiscale preferenziale è assicurato di solito mediante norme speciali di determinazione dei profitti.*

16. Nella relazione del novembre 1999, il Gruppo ha osservato che, come risulta dal punto B del Codice, *la norma internazionalmente accettata per la prezzatura di trasferimento è l'"arm's length principle", quale stabilito negli orientamenti dell'OCSE in materia di prezzatura di trasferimento del 1995. Al fine di impedire a un'impresa multinazionale di trasferire gli utili da un paese all'altro mediante prezzature di trasferimento sottovalutate o sopravvalutate, l'"arm's length principle" prevede che gli utili imponibili su transazioni transfrontaliere tra imprese associate debbano essere calcolati come se le transazioni fossero state effettuate tra parti che applicano l'"arm's length principle".*

17. *Il metodo generalmente preferito negli orientamenti dell'OCSE per determinare gli utili in base all'"arm's length principle" è il cosiddetto metodo del prezzo non controllato comparabile. Esso implica il confronto del prezzo di servizi trasferiti in una transazione controllata con il prezzo praticato per servizi trasferiti in una transazione non controllata comparabile. Tuttavia, poiché non sempre vi possono essere transazioni comparabili, gli orientamenti ammettono anche l'uso dei cosiddetti metodi "cost plus" (dei costi maggiorati) e "resale minus" (del margine negativo sulle rivendite). Essi implicano la verifica della conformità all'"arm's length principle" della maggiorazione o del margine su una transazione.*

18. *La maggior parte delle misure relative a servizi intragruppo esaminate dal Gruppo prevede l'uso dei metodi "cost plus" e "resale minus". Nel valutare la dannosità potenziale delle misure relative a servizi intragruppo, il Gruppo ha prestato particolare attenzione alla conformità delle misure agli orientamenti dell'OCSE. Nel caso delle misure "cost plus" e "resale minus", il Gruppo ha in particolare preso in considerazione nella sua valutazione se esse presentano tutte o alcune delle seguenti caratteristiche:*

- *sono utilizzate in circostanze nelle quali potrebbe ragionevolmente essere ottenuto un prezzo non controllato comparabile;*
- *non è chiaro se si proceda sempre a un esame individuale dei fatti che stanno alla base del caso specifico o se la maggiorazione o il margine siano regolarmente riesaminati rispetto ai normali criteri commerciali;*
- *la società interessata deve far parte di un gruppo internazionale;*
- *vi è una riduzione della base di spese considerata ai fini della determinazione del reddito imponibile.*